



Comune di **NOCERA TERINESE**

(Provincia di Catanzaro)

ORIGINALE

Deliberazione della **GIUNTA MUNICIPALE**

N. 08
del 17.01.2020

OGGETTO: Ricognizione straordinaria del contenzioso. Monitoraggio e avvio dei processi relativi. Determinazioni. Affidamento incarico di prestazione d'opera professionale.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **diciassette** del mese di **gennaio** alle ore **13.10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
ALBI Antonio	SI	
CARDAMONE Francesco	SI	
GRANDINETTI Walter	SI	
VACCARO Patrizia	SI	
VITELLINO Rosa	SI	

Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco, **D.ssa Rosetta Cefalà**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo che, sulla proposta della presentata deliberazione, sono stati acquisiti i pareri normati dall'art. 49, T.U. 267/2000 n. 267:

- ✦ In ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;
- ✦ In ordine alla regolarità contabile:
 - └ del Responsabile di Ragioneria
 - └ del Responsabile del Servizio Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

l'Ente, con deliberazione n.7 del 09/05/2016 del Commissario Straordinario, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e, conseguentemente, con D.P.R. in data 01/08/2016, è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

questa Amministrazione insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative del 26/05/2019, sta prendendo cognizione delle varie problematiche dell'Ente, ed a tale riguardo, ha potuto constatare, sia pure sommariamente, che presso gli uffici competenti vi è un consistente numero di vertenze in cui l'Ente è coinvolto nonché elevati indici di spesa afferenti il contenzioso; risultano, altresì, pervenute pratiche di contenziosi, rimesse dall'Organismo straordinario di liquidazione (O.S.L.), delle quali necessita chiarire la competenza per la liquidazione, ai sensi degli artt.252, comma e 254, comma 3 del TUEL, ed in considerazione della giurisprudenza amministrativa e contabile a riguardo;

SENTITO a riguardo, il Segretario Comunale, questi fa presente come sia necessario per l'Ente locale monitorare e gestire in modo efficace il contenzioso alla luce della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (L.190/2012, D.Lgs 33/2013, D.Lgs 97/2016) ed invero, l'area del contenzioso e i relativi processi lavorativi sono inclusi dall'ANAC (P.N.A. 2015 e succ.) nelle aree generali a rischio corruttivo da mappare, al fine di predisporre un sistema organizzativo di prevenzione della corruzione amministrativa, nell'accezione ampia di "*mal amministrazione*" con conseguenze in termini di immagine e d economici; fa presente, altresì, che la materia rileva in relazione alla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs118/2011, e nello specifico per la costituzione del "Fondo rischi legali", per cui si reputa opportuno redigere un prospetto idoneo a rappresentare in modo veritiero lo stato attuale delle liti pendenti ed i loro possibili effetti sul riequilibrio della situazione finanziaria attuale e futura, tenuto conto dell'analisi prognostica dell'esito (soccombenza probabile, possibile o remota);

PRESO ATTO CHE, da quanto sopra detto, emerge che:

- la gestione delle vertenze giudiziarie assume un ruolo centrale perchè la rilevanza del contenzioso espone in maniera significativa l'Ente, anche e non solo dal punto di vista finanziario;
- l'attività intesa ad assicurare la difesa dell'Ente è conseguente ad un adempimento obbligatorio per legge, venendo meno, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
- la gestione delle vertenze giudiziarie non si esaurisce nel conferimento degli incarichi legali ma presuppone ulteriori attività da individuare in ulteriori segmenti del servizio legale;
- in particolare, la gestione delle vertenze giudiziarie presuppone:
 - a) una ricognizione del contenzioso, quale puntuale individuazione dei dati conoscitivi (oggetto, difensore, stato, grado di rischio/soccombenza) dei procedimenti in corso;
 - b) una ricognizione del contenzioso con riferimento ai procedimenti definiti, per la valutazione degli effetti delle sentenze (esecuzione/ottemperanza; impugnazione; liquidazione delle parcelle)
 - c) un'attività di monitoraggio del contenzioso, anche con cura della comunicazione rapporti con i legali esterni, che possa consentire il controllo costante dello stato dei procedimenti giudiziari;
 - d) la cura dei processi dell'attività (ricezione dell'atto giudiziario/raccolta documentazione/istruttoria/valutazione pre-contenziosa/predisposizione atti per la difesa/rapporti con il difensore/valutazione esito/liquidazione parcella/adempimenti trasparenza/dati sensibili) per garantire l'efficiente difesa dell'ente;
 - e) la cura, nel caso specifico di Nocera Terinese, dei rapporti con l'organo straordinario di liquidazione, con particolare riferimento al contenzioso che trova origine nel periodo precedente al bilancio riequilibrato;

EVIDENZIATO che l'Ente non dispone, all'interno della macrostruttura di un Ufficio dell'Avvocatura

comunale con compiti di gestione delle vertenze giudiziarie nonché di supporto a favore degli Uffici del Comune nell'affrontare problematiche che richiedono conoscenze giuridiche, interpretazioni di norme e predisposizione di atti di particolare rilievo e complessità;

RILEVATO:

-che, per un verso, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata ha introdotto l'obbligo di costituzione di un apposito fondo rischi, strettamente connesso alla ricognizione del contenzioso ed al monitoraggio dello stesso per la verifica della consistenza e del rischio di soccombenza per la stima dell'accantonamento a bilancio del fondo sul contenzioso, così come chiarito dalla Magistratura Contabile, in particolare: la Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti (parere n. 238/2017): *“Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza.”*. Anche la Sezione controllo Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che *“... In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.”*

PRESO ATTO CHE:

il contenzioso è dunque di assoluto rilievo per gli equilibri di bilancio dell'Ente e l'amministrazione intende riporre la giusta attenzione, anche in considerazione del fatto che il settore “affari legali e contenzioso” è individuato dall'ANAC nelle aree di rischio, per cui necessita la mappatura dei processi relativi e l'individuazione di misure di contrasto dei rischi;

- per altro verso, viene in rilievo la necessità di isolare i costi (connessi al contenzioso per debiti in atti e fatti di gestione in data anteriore all'efficacia della delibera di dissesto finanziario) della gestione dissestata entro i confini della procedura concorsuale volta al risanamento dell'Ente e di evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate durante la gestione diseconomica, continuino a produrre, senza limiti, i loro effetti negativi sui futuri bilanci riequilibrati;

-è volontà di questa amministrazione procedere ad una revisione generale della materia in questione, mediante una disciplina regolamentare inerente il conferimento degli incarichi legali per la difesa dell'Ente, la formazione di una “short list” in coerenza con la vigente normativa;

-a tal fine è urgente procedere ad una ricognizione straordinaria di tutto il contenzioso in essere con valutazione del rischio di soccombenza ed avviare una mappatura dei processi del contenzioso giudiziale e stragiudiziale con l'intento di pervenire all'informatizzazione del servizio onde poter monitorare sistematicamente le procedure;

CONSIDERATO CHE:

l'Ente, per quanto è dato sapere, non si è mai dotato di una organizzazione per la ricognizione ed il monitoraggio del contenzioso sicché l'amministrazione ha la necessità di procedere, con urgenza ad una fase straordinaria di ricognizione/monitoraggio, per condurre la gestione (ordinaria) del contenzioso ad uno stadio di efficienza per evitare l'esposizione dell'Ente, anche e non solo dal punto di vista finanziario, sia per i principi stringenti di contabilità, tra l'altro da applicare nell'immediatezza con il redigendo Bilancio di

previsione 2020/2022 , il cui termine è stato differito al 31/03/2020 con D.M. del 13.12.2019, sia per evitare che la gestione dissesata possa ricadere su quella ordinaria;

l'organizzazione di un ufficio dedicato al contenzioso è di rilievo strategico per il peso che nel bilancio comunale rivestono le decisioni giudiziali e la gestione delle liti e dei rapporti con i professionisti, anche in riferimento al carico delle spese legali stratificatosi, in modo incontrollato, negli anni;

l'attenzione dell'amministrazione sulla gestione del contenzioso ha anche lo scopo di pianificare procedure amministrative finalizzate ad evitare il contenzioso inutile e di razionalizzare la spesa e, quindi, a salvaguardare le esigenze di equilibrio contabile, pur assicurando la difesa dell'Ente quale adempimento obbligatorio per legge;

-nondimeno, l'adozione di procedure di gestione del contenzioso, secondo i procedimenti sopra declinati, eviterà le sopravvenienze impreviste con l'evidente perseguimento dell'interesse pubblico;

RAVVISATA la necessità di adottare le opportune decisioni per perseguire le finalità sopra evidenziate stante l'urgenza di acquisire, prima possibile, i dati ricognitivi per salvaguardare le esigenze di equilibrio contabile in vista della predisposizione del bilancio preventivo dell'ente;

RITENUTO CHE:

nell'organico dell'Ente è acclarata la carenza di personale interno qualificato sicchè è necessario, per un periodo limitato di avvio e strutturazione interna (organizzazione di un ufficio contenzioso) dei processi connessi alla gestione del contenzioso, come sopra declinati, conferire ad un professionista esterno, l'incarico per il servizio legale di supporto per l'attività di ricognizione, di monitoraggio e di valutazione del contenzioso nonché per l'attività di avvio dell'organizzazione interna di tutti i processi della gestione del contenzioso, con verifica dei risultati;

a tal fine, è stato individuato l'avvocato Francesco Carnovale Scalzo(iscritto all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme; c.f. CRNFNC66D01F888S; con studio professionale in Lamezia Terme CZ Via T.M. Fusco nr.37) che ha già avuto rapporti professionali con l'Ente, il quale vanta una pluriennale esperienza e competenza nella gestione del contenzioso di Enti locali, ed è in possesso di comprovata esperienza in attività di consulenza per enti pubblici, anche in materia di diritto amministrativo, come si evince dal suo curriculum vitae e professionale;

l'art. 17 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici- Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione, dispone *"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: ... 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1)), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento ...; ...5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri."*

la detta disposizione va coordinata con la successiva contenuta nel successivo art. 36, comma 2, lettera a), che, in materia di contratti pubblici di affidamento di servizi sotto soglia, stabilisce, in ogni caso, che per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 € si può provvedere mediante affidamento diretto, per come ribadito dal D.L.n. 32/2019, convertito il L.n. 55/2019, che ha apportato modifiche al D.Lgs.n. 50/2016;

-che, peraltro, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 *"possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta e su base fiduciaria e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa"* così come peraltro indicato, in casi specifici, dalle Linee Guida ANAC;

VERIFICATO CHE il professionista individuato con nota pec acclarata al protocollo dell'Ente al n. 0000320 del 14.01.2020 ha comunicato la propria disponibilità; ha trasmesso il curriculum professionale ;ha dichiarato l'insussistenza di ragioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità per affidamento dell'incarico; ed ha quantificato il compenso in € 8.000,00 oltre CNA e IVA, per assumere l'incarico per

mesi 6 (sei).

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 29.3.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019/2021;

RICHIAMATO il D.M. 13/12/2019 , pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019 , che differisce al 31/03/2020 , il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RITENUTO di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa, gli adempimenti conseguenziali, tra i quali l'adozione della determinazione di impegno di spesa di Euro 8.000,00, oltre oneri di legge (4% cassa nazionale avvocati, 22% iva), da liquidare in rate mensili previa presentazione di fattura, con imputazione sul pertinente capitolo di spesa del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2020/2022-annualità 2020, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011, allegato 1 Art.16;

VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato All. Sub A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di autorizzare il Responsabile dell'Area amministrativa ad intervenire nella stipula della convenzione detta in nome e per conto del Comune, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17/09/2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per servizio legale, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n.33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 1. Di avviare** il procedimento di ricognizione straordinaria , monitoraggio e valutazione prognostica del contenzioso giudiziale e stragiudiziale , da valere quale attività propedeutica alla disciplina regolamentare degli incarichi legali ed altresì all' informatizzazione dei servizi legale.
- 2. Di affidare**, rilevando anche i motivi di urgenza sopra evidenziati, all'avvocato Francesco Carnovale Scalzo (iscritto all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme;c.f. CRNFNC66D01F888S; con studio professionale in Lamezia Terme CZ Via T.M. Fusco nr.37), il servizio legale di supporto per l'attività straordinaria di ricognizione, di monitoraggio e di valutazione del contenzioso nonché per l'attività di avvio dell'organizzazione interna di tutti i processi della gestione del contenzioso, per un periodo di mesi sei (06) ,a decorrere dalla stipula della convenzione , con verifica dei risultati raggiunti, mediante l' acquisizione di report dettagliato sull'attività svolta e con possibilità di proroga espressa.
- 3. Di approvare** lo schema di convenzione da stipularsi con il professionista incaricato che, in allegato sub. A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4. Di riservare** al Responsabile dell'Area Amministrativa la stipula, in nome e per conto della convenzione con il professionista e provvedere al successivo impegno di spesa di € 8.000,00 oltre oneri di legge, nonché ad adottare ogni altro successivo atto inerente.

5. **di trasmettere** al professionista incaricato, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione.
6. **di disporre** la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottocategoria di 1° livello "Consulenti e collaboratori", ai sensi del D.Lgs. N.33/2013.
7. **di dichiarare** la presente deliberazione – con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Ricognizione straordinaria del contenzioso. Monitoraggio e avvio dei processi relativi. Determinazioni. Affidamento incarico di prestazione d'opera professionale.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000,
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , li 16/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Macchione Giovanni Eugenio



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , li 16 /01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Macchione Giovanni Eugenio



COMUNE DI NOCERA TERINESE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Antonio Albi



Il Segretario Comunale

D.ssa Rosetta Cefalà

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese li 21.01.2020



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art. 32, c 1, della Legge n. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs. 267/2000);

- che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 21.01.2020 prot. n.573

- che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.01.2020.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n°267/2000).

Nocera Terinese, li 21.01.2020



Il Segretario Comunale

d.ssa Rosetta Cefalà